



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

DECRETO EX ART. 14-QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice Delegato, dott. [REDACTED]

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012 depositata in data [REDACTED] da [REDACTED] [REDACTED], rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. [REDACTED] e con l'ausilio dell'OCC avv. [REDACTED]

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di € 82.497,09, la liquidazione del patrimonio del debitore per un ammontare complessivo pari ad € 21.300,00 così individuati:

- una quota dello stipendio percepito dalla lavoratrice istante, pari ad € 300,00 per 48 mensilità;
- la tredicesima mensilità nella sua interezza per i 4 anni di durata prevista della procedura di liquidazione del patrimonio, per un ammontare complessivo di € 6.400,00;

Rilevato che l'OCC attesta che la debitrice, unitamente al coniuge anch'esso richiedente la procedura di liquidazione del patrimonio, necessita di una somma pari ad € 2.800,00 netti mensili per il mantenimento suo e della famiglia;

Considerato che fino all'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019, il quale prevede la possibilità di una procedura di liquidazione del patrimonio a carattere familiare, nel determinare il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) occorre tenere in considerazione pure i redditi eventualmente percepiti dal coniuge;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicitazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14-ter co. 3, lett. a, b, c, d, e e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. a e b e che è possibile escludere dalla liquidazione il motociclo di proprietà della ricorrente, attesa la sostanziale



mancanza di valore attestata dall'OCC e considerata la necessità dello stesso nell'organizzazione di vita della medesima;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede e ha dichiarato altresì di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14-quinquies l. 3/2012;

Considerato che risulta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 13, co. 1;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies l. 3/2012;

Nomina liquidatore l'avv. [REDACTED]

Esclude dalla liquidazione il motociclo [REDACTED]

Dispone che il liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14-sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14-octies e alla liquidazione ex art. 14-novies;

Fissa a norma dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in una somma netta pari ad € 1.400,00 come risultante dall'attestazione dell'OCC, tenuto conto che anche il coniuge ha richiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio, ed esclude tale somma dalla liquidazione;

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies co. 5 diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-ter;

Ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, [REDACTED]

Il G.D.
[REDACTED]

